

**MOZIONI PER LA PROSSIMA CONFERENZA NAZIONALE DI MAGGIO**

Documento condiviso in data \_\_\_\_\_

Il Coordinamento Interregionale **OAPPC-SUD**, al fine di offrire il proprio contributo alle attività del Consiglio Nazionale e della Conferenza Nazionale degli Ordini per il superamento di una serie di criticità in merito a temi di attualità, propone l'inserimento all'ordine del giorno, della prossima DRC e soprattutto della CNOAPPC del prossimo mese di maggio, le seguenti mozioni.

<b>Mozione n°1: emendamenti al quadro normativo Superbonus 110%</b>
<b>TEMA</b>
Gli incentivi fiscali introdotti dalle norme appresso richiamate costituiscono una grande occasione per riqualificare il patrimonio edilizio esistente, sia dal punto di vista sismico che da quello energetico, e per alimentare quindi un processo di rigenerazione urbana che, superando vecchie e stantie politiche votate ad una illogica espansione delle nostre città, punti ad alla drastica riduzione del consumo di suolo ed alla contestuale riqualificazione delle nostre costruzioni.
<b>CRITICITÀ</b>
Le continue modifiche alle regole che disciplinano l'accesso agli incentivi del Superbonus al 110%, le restrizioni sulla cessione dei crediti e le sanzioni eccessive a carico dei liberi professionisti incaricati delle asseverazioni, introdotte dal DL 4/2022 e dalla legge di conversione, rischiano di compromettere un percorso virtuoso per riqualificare il nostro patrimonio edilizio che, nel corso del 2021, aveva notevolmente incrementato il Prodotto Interno Lordo (PIL) del Paese e raddoppiato il fatturato delle imprese del settore edile; percorso che rischia adesso un blocco repentino.
<b>PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI</b>
<b>DL 34/2020</b> , convertito in L. 77/2020, artt.119 e 121; <b>L. 178/2020</b> ; <b>DL 104/2022</b> , convertito in L. 126/2020 <b>Decreto Requisiti Tecnici</b> e <b>Decreto Asseverazioni</b> del 6/8/2020; <b>DL 4/2020</b> e relativa legge di conversione
<b>PROPOSTE RISOLUTIVE</b>
Preso atto della non condivisa evoluzione delle norme sopra richiamate, con particolare riferimento al DL 4/2022 e soprattutto alla legge di conversione dello stesso decreto, si ritiene necessario ed urgente un deciso intervento del CNAPPC, presso il Governo, il Consiglio Superiore LLPP e le competenti commissioni parlamentari, affinché l'attuale quadro normativo venga presto modificato con un nuovo Decreto Legge correttivo, al fine di garantire: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) L'eliminazione delle sanzioni aggiuntive a carico dei professionisti asseveratori, che in atto possono essere condannati sino a cinque anni di carcere e possono essere destinatari di multe sino a 100 milioni di euro, anche per avere semplicemente omesso nell'asseverazione <i>di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento</i>. Ciò nella consapevolezza che i dati statistici dell'Agenzia delle Entrate dimostrano che sono state rilevate truffe sulle pratiche oggetto di asseverazioni solo per una percentuale irrisoria, pari allo 0,99% dell'importo dei progetti, e che, in ogni caso, il codice penale sanziona già in modo chiaro ed efficace i soggetti autori di falsi, truffe e frodi.</li> <li>b) La proroga di tutti i bonus fiscali relativi agli interventi edilizi sino alla data del 31.12.2023 e, se relativi a costruzioni ricadenti in aree vincolate, sino al 31.12.2024;</li> <li>c) La proroga della possibilità di utilizzare la cessione del credito fiscale maturato per tutti gli interventi edilizi di cui sopra fino al 31.12.2024;</li> </ul>

- d) L'eliminazione dell'obbligo di sussistenza dell'impianto di riscaldamento, nelle costruzioni oggetto di interventi coperti dagli incentivi, considerato che gli edifici popolari realizzati nel Sud Italia sono spesso privi di tali impianti;
- e) Una modifica che consenta ai professionisti di ottenere il pagamento delle competenze professionali al momento della presentazione della CILA al Comune.

Mozione n°2: PNRR, Concorsi e centralità del progetto
<b>TEMA</b>
<p><b>Fondo di rotazione</b></p> <p>Con l'art.12 del Decreto Legge 121/2021, convertito in legge 156/2021, al fine di rilanciare gli affidamenti di progettazione a liberi professionisti nelle regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (<b>PNRR</b>), il legislatore ha istituito, in capo al Ministero Economia e Finanze, il "<b>Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale</b>", con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 per il 2021 e 145.363.657 per il 2022. Ciò potrebbe costituire un'irripetibile occasione per rilanciare la qualità dell'architettura al centro dei processi di sviluppo e di ripresa economica di contesti territoriali in crisi economica, se venissero superate le criticità di cui al paragrafo successivo.</p> <p><b>Banditi tipo ANAC</b></p> <p>Un ulteriore tema da affrontare, in merito ai concorsi di progettazione, è quello dei bandi tipo emanati dall'ANAC, che alimentano le criticità descritte nel seguente paragrafo.</p>
<b>CRITICITÀ</b>
<p><b>Fondo di rotazione</b></p> <p>Con il sopra richiamato art.12, il legislatore ha stanziato le risorse per alimentare un fondo di rotazione per i concorsi di progettazione, da bandire nelle regioni individuate dallo stesso articolo, solo per gli anni 2021 e 2022. Nella consapevolezza del notevole ritardo con cui sta decollando il PNRR, si ritiene che il finanziamento del fondo, limitato all'anno corrente, potrebbe essere assolutamente insufficiente per raggiungere gli obiettivi per i quali lo stesso fondo è stato istituito. Si rappresenta inoltre la mancanza di un fondo di rotazione "strutturale", aperto a tutte le regioni, che riteniamo indispensabile per alimentare il parco progetti dei Comuni e per continuare a promuovere la pratica del concorso di progettazione a due gradi sull'intero territorio nazionale.</p> <p><b>Bandi Tipo ANAC</b></p> <p>L'ANAC, con provvedimento Reg.18673 del 10/12/2021, ha emanato i bandi tipo per i concorsi di progettazione a due gradi. Il documento varato dall'ANAC è in gran parte compatibile con l'analogo bando tipo redatto dal CNAPPC e successivamente recepito dalla Rete delle Professioni Tecniche e dalla Regione Siciliana. Tuttavia, si rileva una sola, ma fondamentale, divergenza: viene prescritta la nomina della giuria dopo la presentazione dei progetti (1° grado), seguendo la regola di cui all'art. 77 comma 7 del codice dei contratti, prevista per le procedure ordinarie e non per i concorsi, per i quali la giuria è disciplinata dall'art.155 del Codice dei Contratti. <u>Si rappresenta peraltro che i tempi di nomina della giuria prescritti dall'ANAC alimenterebbero un contestuale doppio anonimato (giuria/concorrenti) che evidenzerebbe eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della giuria, invalidando così l'intera procedura.</u></p> <p>E' ovvio dunque che l'interpretazione dell'ANAC rischia di bloccare una serie di concorsi di progettazione e di alimentare quelle incertezze, in capo alle stazioni appaltanti, che potrebbero compromettere il percorso virtuoso tracciato negli ultimi anni dal CNAPPC per la promozione del concorso di progettazione a due gradi, attraverso gli emendamenti al codice, la redazione dei bandi tipo e l'adozione della piattaforma "Concorsiawn".</p>
<b>PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI</b>
<p><b>DL 121/2021</b>, convertito in legge 156/2021, art.12 - <b>Provvedimento ANAC Reg.18673</b> del 10/12/2021: Bandi tipo concorsi di progettazione a due gradi (art.154 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.)</p>

**Fondo di rotazione art.12**

Al fine di dotare i Comuni, delle zone individuate dall'art.12 del DL 121/2021, di un parco progetti idoneo a fruire, nel migliore dei modi, delle risorse strutturali e del PNRR, si ritiene necessario ed urgente un deciso intervento del CNAPPC, presso il Governo e le competenti commissioni parlamentari, affinché lo stesso articolo 12 venga presto modificato al fine di incrementare la dotazione complessiva dello stesso fondo in 316.151.518, di cui 16.151.518 euro per il 2021, 150.000.000 di euro per il 2022 ed ulteriori 150.000.000 di euro per il 2023. Sempre, nell'ambito del sopra richiamato art.12, al fine di promuovere la pratica del concorso in un numero maggiore di Comuni, si propone un'ulteriore modifica dello stesso articolo con la quale consentire l'accesso al fondo di rotazione, oltre che delle Città Metropolitane e delle Province, anche dei Comuni con popolazione complessiva inferiore a 60.000 (non 30.000 come nel testo attuale), ricompresi nelle aree indicate nel comma 1 dello stesso articolo 12 (Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia).

**Fondo di rotazione esteso all'intero territorio nazionale**

Al di là delle dotazioni finanziarie di cui all'art.12, riservate ai Comuni delle regioni individuate nello stesso articolo, si chiede un intervento del CNAPPC anche per la costituzione di un fondo di rotazione strutturale, per finanziare concorsi di progettazione a due gradi sull'intero territorio nazionale, da inserire nella prima norma finanziaria utile, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro. L'obiettivo è quello di alimentare il parco progetti delle stazioni appaltanti operanti sull'intero territorio nazionale, necessario per potere partecipare ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, stimolando contestualmente le stesse stazioni appaltanti a ricorrere alle procedure del concorso di progettazione a due gradi, che riteniamo lo strumento migliore per garantire progetti di qualità e per valorizzare la professionalità dei concorrenti. Il fondo, a regime, si autoalimenterebbe con le somme recuperate dalle amministrazioni aggiudicatrici dal finanziamento dei lavori e dai ribassi di gara. Visti gli insuccessi di precedenti fondi di rotazione, si ritiene di dover puntare ad un nuovo modello di fondo, gestito da una cabina di regia, da costituire presso un ministero (ad esempio, il MIT), preposta alla programmazione ed alla ripartizione delle risorse da anticipare alle stazioni appaltanti e ad indirizzare quest'ultime lungo assi di finanziamento certi. La norma dovrebbe consentire alle stazioni appaltanti di restituire le somme anticipate entro un termine congruo per recuperare i ribassi di gara nella fase di affidamento dei lavori (da cinque a dieci anni).

**Bandi Tipo ANAC concorsi di progettazione a due gradi:**

Il documento varato dall'ANAC prescrive la nomina della commissione giudicatrice (giuria) dopo la presentazione dei progetti (1° grado), seguendo la regola di cui all'art. 77 comma 7 del codice dei contratti. A tal proposito, si ricorda che la giuria di un concorso è regolamentata dall'art. 155 del codice dei contratti, che richiama l'art. 77 dello stesso codice limitatamente al comma 6, con specifico riferimento alle incompatibilità. Nessun riferimento viene fatto invece al comma 7 dello stesso art. 77, il quale prescrive (per le procedure ordinarie di affidamento) che la giuria venga nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Al contrario, l'Allegato XIX al Codice dei Contratti vigente (norma di rango primario), che tratta proprio il tema dei concorsi di progettazione, con il comma 9, sancisce in modo chiaro ed inequivocabile che i nomi delle giurie dei concorsi possono essere selezionati a monte della procedura ed indicati negli avvisi. Ciò premesso, nella consapevolezza che le norme regolamentari (Bandi Tipo o Linee Guida ANAC) non possono entrare in contrasto con norme di rango superiore (D.Lgs 50/2016), si chiede un intervento del CNAPPC presso l'ANAC, per rappresentare la necessità e l'urgenza di una modifica del bando tipo in questione, in modo da fugare ogni dubbio e confermare che la nomina della Commissione giudicatrice avvenga in fase di pubblicazione del disciplinare, al fine di scongiurare il rischio che il doppio anonimato (dei concorrenti e dei giurati) possa evidenziare eventuali incompatibilità soltanto dopo il giudizio della commissione, invalidando così l'intera procedura. Si rappresenta l'urgenza del caso, in quanto le incertezze alimentate dal suddetto bando tipo dell'ANAC non consentono alle stazioni appaltanti di bandire i concorsi di progettazione, in linea con le norme di rango primario sopra richiamate, con il rischio di non potere fruire delle risorse stanziato dal più volte citato art.12 del DL 121/2021, convertito in legge 156/2021.